



Istituto Romano di San Michele
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza


Legge 17.7.1890 n. 6972 – R.D. 7.6.1928 n. 1353
00147 ROMA - Piazzale Antonio Tosti n. 4
TEL. 06/51858205 – FAX 06/5120986

DETERMINA del Segretario Generale N. 594 del 11 Dicembre 2019

OGGETTO: Presa d'atto dell'accordo sottoscritto dalle Delegazioni trattanti, sindacali e datoriali, in data 6 dicembre 2019 concernente l'attribuzione per l'anno 2019 della fascia economica superiore, riservato al personale del Comparto Sanità e Comparto Funzioni Locali in servizio presso l'Ente.


Ufficio proponente: Segreteria Generale

Estensore dell'atto
Sig.ra Silvana Cianfarani

firma.....  addì 10 / 12 / 2019

Il Responsabile del Procedimento sotto riportato, a seguito dell'istruttoria, con la sottoscrizione del presente atto attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Il Responsabile del Procedimento: Sig.ra Silvana Cianfarani


firma.....  addì 10 / 12 / 2019

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio con la firma del presente atto attesta che i costi di cui al presente atto sono da imputare sui seguenti capitoli e articoli di bilancio

☒ non comporta impegno di spesa

☐ da imputare al cap. art. del bilancio di esercizio finanziario

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio: Dott.ssa Roberta Valli

firma.....  addì 10 / 12 / 2019

Il Segretario Generale

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n.796 dell'11 dicembre 2018, con cui è stato disposto un nuovo commissariamento dell'IPAB Istituto Romano di San Michele;

Visto il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00003 del 9 gennaio 2019 –pubblicato sul BURL n.4 del 10 gennaio 2019 - con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'IPAB Istituto Romano di San Michele il Dott. Vincenzo Gagliani Caputo per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURL, *“nelle more delle procedure di approvazione del nuovo statuto, al fine di garantire il corretto e regolare svolgimento delle funzioni di competenza nonché l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente”*;

Preso atto dell'effettivo insediamento del Dott. Vincenzo Gagliani Caputo in data 14 gennaio 2019 nelle funzioni di Commissario Straordinario;

Preso atto del Decreto del Commissario Straordinario n.57 del 14 marzo 2018 con il quale è stato affidato l'incarico triennale di Segretario Generale al Dott. Claudio Panella;

Visto l'art. 5 del CCNL Regioni e Autonomie Locali del 31.03.1999 secondo cui *“1. All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi economici;*

Visto l'art. 9 CCNL Regioni e Autonomie Locali 11.04.2008 secondo cui ai fini della progressione economica orizzontale, ai sensi dell'art. 5 del CCNL del 31.03.1999, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica pari a ventiquattro mesi;

Visto l'art. 16 CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali Triennio 2016-2018 del 21.05.2018, secondo cui:

“1. All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l'acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste.

2. La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 6.

3. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi.

4. Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali sono interamente a carico della componente stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67.

5. Gli oneri di cui al comma 4 sono comprensivi anche della quota della tredicesima mensilità.

6. Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi.

7. L'attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo 21 che prevede l'attivazione dell'istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie.



8. *L'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l'attribuzione della progressione economica.*
9. *Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali previste per il restante personale dell'ente di effettiva appartenenza. A tal fine l'ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall'ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina.*
10. *Sono fatte salve le procedure di attribuzione della progressione economica orizzontale ancora in corso all'atto della sottoscrizione definitiva del presente CCNL."*

Visto il C.C.N.L. del Comparto Sanità del 10 aprile 2008 che ha confermato l'istituto delle progressioni economiche orizzontali, disciplinato dall'art. 35 del C.C.N.L. 7 aprile 1999 e successive integrazioni, a norma del quale il passaggio da una fascia retributiva a quella immediatamente superiore avviene, previa valutazione selettiva, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno di riferimento ed i criteri di attuazione della progressione sono definiti nell'ambito della contrattazione integrativa;

Visto che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il nuovo C.C.N.L. del personale del Comparto Sanità triennio 2016-2018 il quale, in materia di fondi contrattuali, prevede l'istituzione a decorrere dall'anno 2018 del *"Fondo condizioni di lavoro e incarichi"* (art. 80) e del *"Fondo premialità e fasce"* (art. 81); quest'ultimo fondo è destinato, tra l'altro, all'*"attribuzione selettiva di nuove fasce retributive e conseguente copertura dei relativi differenziali retributivi con risorse certe e stabili"*; pertanto, con specifico riferimento all'istituto delle progressioni economiche orizzontali, il nuovo C.C.N.L. nulla ha, quindi, innovato rispetto alle precedenti disposizioni, sopra riportate;

Richiamati

1. l'art. 23 del D.Lgs. n. 150 del 2009 avente ad oggetto: *"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*, ha inoltre previsto che: *"Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma I-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione ..."*
2. l'art. 52, comma 1-bis del D.Lgs. n. 165/2001 che ha altresì previsto che: *"... le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito"*.

Atteso che il Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. 49781 del 28 febbraio 2017, nel rispondere ad uno specifico quesito posto da un altro Ente in merito alla corretta decorrenza delle progressioni, economiche orizzontali, ha confermato quanto già esposto nell'orientamento del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 83583/2017: *"... la decorrenza delle progressioni non possa essere anteriore al primo gennaio dell'anno nel quale risulta approvata la graduatoria delle stesse. Pertanto, alla luce del consolidato orientamento in materia, se il procedimento in oggetto si perfeziona nel corso dell'anno 2017, la decorrenza giuridica ed economica delle relative progressioni non può legittimamente essere retrodatata oltre il primo gennaio del medesimo anno"*;

Richiamati i previgenti sistemi di valutazione e i criteri ivi stabiliti per le progressioni orizzontali che precludono il passaggio alla posizione economica superiore qualora il dipendente abbia una valutazione relativa alle prestazioni individuali negativa inferiore al 50%;



Atteso che in data 6 dicembre 2019 le rappresentanze sindacali del personale del comparto Sanità e del comparto Funzioni Locali, e la delegazione trattante di parte pubblica hanno sottoscritto in fase di contrattazione apposito accordo finalizzato al riconoscimento delle progressioni orizzontali al 1°/1/2019, nel rispetto dei criteri che testualmente vengono di seguito riportati:

a) *Essere in servizio presso l'Istituto Romano di San Michele, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, alla data del 01/01/2019; sono ricompresi i dipendenti di questo Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che si trovano in posizione di comando/distacco in uscita presso altre Pubbliche Amministrazioni, che alla data del 31/12/2018 vantano servizio pubblico di almeno due anni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;*

b) *Permanenza in servizio nella posizione economica in godimento, da almeno due anni alla data del 31/12/2018;*

c) *Non avere riportato sanzioni disciplinari oltre la censura nel biennio 2017/2018.*

Dalle selezioni sono esclusi i dipendenti dei due Comparti che abbiano conseguito una valutazione relativa alle prestazioni individuali negativa inferiore al 50% calcolata sulla media del triennio (Funzioni Locali) / biennio (Sanità) di riferimento.

In relazione al computo dell'anzianità di servizio di cui sopra, si precisa che saranno esclusi dal computo i periodi di congedo ai sensi dell'art. 42, D. Lgs. 26/03/2001, n. 151, e ss.mm.ii., e i periodi di assenza dal servizio senza decorrenza dell'anzianità di servizio.

Le parti, preso atto della disponibilità economica nei rispettivi fondi 2019 (Sanità e Funzioni Locali) e in considerazione della sospensione delle procedure selettive di cui trattasi per l'anno 2018, decidono di limitare la selezione per il passaggio alla posizione economica superiore al 75% (con arrotondamento all'unità superiore) dei dipendenti di due comparti per il primo anno (2019) prevedendo un'ulteriore selezione per il restante 25% escluso dalla graduatoria dell'anno 2019, applicando gli stessi criteri utilizzati per le progressioni 2019 (ultimo triennio 2017-2018-2019 Funzioni Locali e biennio 2018-2019 Comparto Sanità) riproporzionando il punteggio conseguito con il nuovo sistema di valutazione al previgente sistema di valutazione.

Le parti decidono inoltre con riferimento a quanto disposto dall'art. 58, c. 7 (CCNL Sanità) e dall'art. 51 c. 7 (CCNL Funzioni Locali) di consentire la partecipazione alla selezione ai dipendenti destinatari dei processi di stabilizzazione attuati dall'Ente nell'anno 2019.

Tenuto conto altresì del passaggio contrattuale del personale dell'assistenza dal comparto Funzioni Locali al comparto Sanità in applicazione della Tabella 6 del DPCM del 26 giugno 2015, il passaggio avverrà nell'ambito del comparto di appartenenza al 31/12/2018 con partecipazione alla selezione del comparto di nuova appartenenza in considerazione dell'impatto effettivo sul fondo, in esito alla selezione al 31/12/2018, sarà nuovamente applicata la citata tabella 6.

In caso di parità di valutazione per la formazione della graduatoria si farà riferimento all'anzianità di permanenza nella posizione economica di provenienza.

Atteso, altresì, che nel corso della riunione sindacale del 6 dicembre 2019 è emersa l'esigenza di verificare la possibilità di aprire le selezioni per le progressioni orizzontali Sanità e Funzioni Locali anche ai tempi determinati, e l'Ente ha inviato all'ARAN apposita richiesta di parere al fine di poter ampliare come sopra detto la platea dei candidati;

Preso atto che, comunque, le parti hanno concordato di dare attuazione all'accordo sottoscritto entro il corrente mese di dicembre 2019, senza ulteriori modifiche a quanto concordato in caso di assenza di elementi normativi che consentano le integrazioni richieste, entro il termine di 10 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo stesso;



Ritenuto, pertanto, di prendere atto dell'Accordo sindacale sottoscritto in data 6/12/2019 (prot. n. 8202/2019) e di dare mandato all'Ufficio Personale di predisporre gli atti consequenziali nei termini di cui all'Accordo stesso, anche in esito ad eventuali riscontri al parere richiesto all'ARAN con nota prot. n. 8203/2019;

Attestato con assunzione di unilaterale responsabilità amministrativa tecnica, che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento, nella forma e nella sostanza, è legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 20/1994 e s.m.i., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto dell'Ente e in particolare l'art. 13 che dispone in merito alle funzioni del Segretario Generale;

per quanto sopra, parte integrante e sostanziale del presente atto

DETERMINA

1. di prendere atto dell'Accordo sottoscritto dalle Delegazioni trattanti, sindacali e datoriali, in data 6 dicembre 2019 (prot. n. 8202/2019) concernente l'attribuzione per l'anno 2019 della fascia economica superiore, riservato al personale del Comparto Sanità e Comparto Funzioni Locali in servizio presso l'Ente;
2. di trasmettere il presente atto alle organizzazioni sindacali.

Il Segretario Generale
(Dott. Claudio Panella)

**Istituto Romano di
San Michele**



Istituto Romano di San Michele

PUBBLICAZIONE

Determina n.594 del 11.12.2019

Si attesta che la Determina n.594 del 11.12.2019
ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.18.06.2009 n. 69 e ss.mm.ii. è stata pubblicata
sul sito istituzionale dell'Istituto Romano di San Michele in data 11.12.2019

Il Segretario Generale
(Dott. Claudio Panella)